

L'interesse del minore tra favor veritatis e favor filiationis

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 10.10.2023, n. 28311

Antonio Scalerà¹

Sommario: 1. I fatti di causa. 2. La decisione della Suprema Corte. 3. L'art. 263 c.c. nella nuova formulazione. 4. L'art. 263 c.c. dopo la Riforma. 5. Alcune questioni.

1. I fatti di causa

V.G. conveniva in giudizio E.D.J.A., madre della minore M.A.G., nonché il curatore speciale di quest'ultima, chiedendo che venisse dichiarato inefficace il riconoscimento della minore da lui effettuato, pur nella consapevolezza di non essere il padre biologico.

V.G. aveva conosciuto, tramite chat, la madre della bambina, con la quale aveva poi iniziato una relazione; E.D.J.A., che viveva in Venezuela, aveva già tre figli, di cui l'ultima, M.A.G., riconosciuta solo dalla madre. La coppia aveva concordato di stabilirsi in Italia per dare seguito alla relazione, e la bambina era stata riconosciuta da V.G. nella piena consapevolezza di non esserne il padre.

Cessata la relazione, V.G. proponeva l'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità.

Il Tribunale di Trento dichiarava inammissibile la domanda e, in accoglimento della riconvenzionale proposta dalla curatrice speciale della minore, condannava l'attore al risarcimento dei danni per aver omesso di adempiere, a partire dal 2008, dopo la fine della relazione con la madre della bambina, ai suoi doveri di genitore.

La sentenza, impugnata da V.G., veniva confermata dalla Corte d'appello, secondo la quale, pur non essendo applicabile alla fattispecie in esame il nuovo testo dell'art. 263 c.c., tuttavia, il *favor veritatis* doveva essere bilanciato con l'interesse della minore alla conservazione della propria identità, ritenuto in concreto prevalente, in applicazione dei principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 272/2017.

Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione V.G., affidandosi a dieci motivi.

¹ Antonio Scalerà, magistrato addetto all'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione

2. La decisione della Suprema Corte

Preliminarmente, la Suprema Corte ha precisato che alla fattispecie in esame si applica l'articolo 263 c.c., nel testo previgente alla riforma operata dall'art. 28 del D.lgs. 28.12.2013 n. 154, che così disponeva: *“Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi ha interesse. L'impugnazione è ammessa anche dopo la legittimazione. L'azione è imprescrittibile”*.

L'attuale testo della norma prevede, invece, che l'azione è imprescrittibile soltanto per il figlio, mentre gli altri soggetti legittimati possono proporla entro termini ben definiti e, in ogni caso, non oltre il termine di cinque anni decorrenti dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita.

La nuova disciplina normativa non si applica al caso di specie, poiché, ai sensi dell'art. 104, comma 10, del D.lgs. n. 145 del 2013 (disciplina transitoria), *“nel caso di riconoscimento di figlio annotato sull'atto di nascita prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, i termini per proporre l'azione di impugnazione, previsti dall'articolo 263 e dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 267 del codice civile, decorrono dal giorno dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo”*.

Ciò premesso, la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha affermato che il giudice del merito non ha fondato la propria decisione su parametri diversi da quelli normativi, ma ha applicato l'articolo 263 c.c. nella formulazione *ratione temporis* vigente, dandone una lettura costituzionalmente orientata, in conformità alle indicazioni della stessa Corte costituzionale, ed ha ricostruito il fatto secondo quanto allegato e provato dalle parti.

La Corte d'appello – ha osservato il Supremo Collegio – lungi dall'aver applicato nella fattispecie una causa di decadenza o di improcedibilità non prevista dalla legge, ha respinto il gravame del ricorrente per ragioni di merito, perché, operando un bilanciamento di tutti gli interessi in gioco, ha ritenuto prevalente l'interesse della minore alla conservazione dello *status*.

Di conseguenza, pur se la sentenza di primo grado è stata una pronuncia di inammissibilità, le ragioni per cui l'appello è stato respinto sono ragioni di merito.

Ed invero la *ratio decidendi* è da rinvenirsi non già nel fatto che, decorso un certo lasso di tempo, l'azione sia divenuta inammissibile, bensì nel fatto che si è consolidato l'interesse della minore a mantenere il suo *status*.

In conclusione, il Supremo Collegio ha statuito che, ai fini dell'accoglimento dell'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ai sensi dell'art. 263 c.c., nel testo previgente alla riforma della filiazione, il giudice non può limitarsi ad accertare l'assenza di legame biologico tra le parti, ma deve anche valutare e comparare gli interessi in gioco e segnatamente se non prevalga sull'interesse del richiedente l'interesse del figlio a mantenere lo *status* giuridico sociale acquisito e consolidato nel tempo; a tal fine acquista rilevanza il comportamento dell'autore del riconoscimento, in particolare qualora, nonostante la consapevolezza della non veridicità, abbia trascurato di agire per un lasso di tempo sufficientemente lungo a far consolidare l'identità giuridica e sociale del soggetto che ha riconosciuto come figlio.

3. L'art. 263 c.c. nella nuova formulazione

L'art. 2 comma 1 lett. g) della legge delega (L. 10 dicembre 2012, n. 219) aveva previsto la «*modificazione della disciplina dell'impugnazione del riconoscimento con la limitazione dell'imprescrittibilità per il solo figlio e con l'introduzione di un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione da parte degli altri legittimati*». ²

Conseguentemente, il decreto delegato (D. lgs. 28.12.2013 n. 154) ha mantenuto l'azione imprescrittibile solo nei riguardi del figlio, mentre ha introdotto un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione da parte degli altri legittimati.

In particolare, è ora previsto che «*l'azione è imprescrittibile riguardo al figlio*» (art. 263 comma 2 c.c.); che l'autore del riconoscimento deve proporre l'azione entro un anno dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita, salvo che dia prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, nel qual caso il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza (art. 263 comma 3).

Come è dato constatare, nulla è previsto, invece, per la scoperta tardiva da parte di colui che ha effettuato il riconoscimento di rapporti sessuali intrattenuti all'epoca del concepimento dalla madre con altri, diversamente da quanto disposto dall'art. 244 c.c. a proposito dell'azione di disconoscimento della paternità.

² Sull'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità dopo la Riforma, si veda G.M.Uda, *L'impugnazione del riconoscimento*, in *Il nuovo diritto della filiazione*, in *Tratt. Zatti, Le Riforme*, II, Milano, 2019, 262 ss.; M. Dossetti, *L'impugnazione del riconoscimento*, in *Dossetti, M. Moretti e C. Moretti, La nuova filiazione*, Bologna, 2017, 279 ss.; G. Chiappetta, *L'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità*, in *La riforma della filiazione* a cura di C.M. Bianca, Padova, 2015, 528 ss.; P. Morozzo della Rocca, *Sul riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio dopo la riforma del 2012-2013*, in *Fam. dir.*, 2015, 182 ss.

Nello stesso termine, anche la madre che abbia effettuato il riconoscimento «è ammessa a provare di aver ignorato l'impotenza del presunto padre» (art. 263 comma 3 c.c.).

In ogni caso, l'azione non può essere proposta — dall'autore del riconoscimento o dalla madre — oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento (art. 263 comma 3 ult. parte). Detto ultimo termine si applica anche nei confronti degli altri legittimati (art. 263 comma 4 c.c.). Ai fini della prescrizione (*rectius*, decadenza) dell'impugnazione, non è rilevante se il falso riconoscimento sia stato effettuato in buona fede, ove l'autore sia convinto di essere il genitore, ovvero in mala fede, ipotesi quest'ultima alla quale è riconducibile il cosiddetto “riconoscimento per compiacenza” da parte di un uomo che riconosce il figlio della donna con cui si coniuga o convive, frutto di una precedente relazione di quest'ultima.

Come è stato giustamente osservato nell'ordinanza che si annota, “*il legislatore delegato ha operato un bilanciamento tra il favor veritatis e l'interesse al mantenimento dello status di figlio con un giudizio che, in quanto tradotto in una norma di legge, ha applicazione generale, a differenza del giudizio di bilanciamento condotto dal giudice, ove la regola trova applicazione soltanto nel caso concreto. Il criterio individuato dal legislatore per operare questo bilanciamento è quello oggettivo del decorso del tempo, stabilendosi in un massimo di cinque anni il termine per proporre l'azione, salva la facoltà del figlio (il quale all'evidenza è il miglior giudice del suo stesso interesse) di agire senza limiti temporali*”.

Ora, questo bilanciamento operato dal legislatore, nel senso della prevalenza dello *status* di figlio e, quindi, dell'incontestabilità del riconoscimento decorsi 5 anni non vale per chi di quel riconoscimento è stato oggetto, in quanto il figlio è, dunque, legittimato in ogni tempo ad impugnare il riconoscimento.

4. L'art. 263 c.c. nella precedente formulazione

L'art. 263 c.c. nella formulazione originaria non prevedeva, come noto, un termine di prescrizione/decadenza per l'esercizio dell'azione³.

Si era posto in giurisprudenza il problema se la norma dovesse essere interpretata avendo esclusivo riguardo all'accertamento della verità del rapporto di filiazione o se, invece, tale interesse dovesse essere bilanciato con quello alla conservazione dello *status*.

³ Sull'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità prima della Riforma cfr. P. Ubaldi, *Il riconoscimento del figlio naturale*, nel *Trattato P. Zatti*, III, Milano, 2012, p. 362 ss.; A. Checchini, *Della filiazione naturale e della legittimazione*, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, diretto da G. Cian, Oppo e A. Trabucchi, 1992, IV, *sub* art. 263 c.c.

Con la sentenza n. 272 del 18.12.2017, la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla questione, ha osservato che *“l'affermazione della necessità di considerare il concreto interesse del minore in tutte le decisioni che lo riguardano è fortemente radicata nell'ordinamento sia interno, sia internazionale (...omissis...). Non si vede conseguentemente perché, davanti all'azione di cui all'art. 263 cod. civ., fatta salva quella proposta dallo stesso figlio, il giudice non debba valutare: se l'interesse a far valere la verità di chi la solleva prevalga su quello del minore; se tale azione sia davvero idonea a realizzarlo (come è nel caso dell'art. 264 cod. civ.); se l'interesse alla verità abbia anche natura pubblica (ad esempio perché relativa a pratiche vietate dalla legge, quale è la maternità surrogata, che offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane) ed imponga di tutelare l'interesse del minore nei limiti consentiti da tale verità”*⁴.

La Corte costituzionale ha proseguito affermando che vi sono casi nei quali la valutazione comparativa tra gli interessi è fatta direttamente dalla legge, come accade con il divieto di disconoscimento a seguito di fecondazione eterologa. In altri il legislatore impone, all'opposto, l'imprescindibile presa d'atto della verità con divieti come quello della maternità surrogata. Ma l'interesse del minore non è per questo cancellato. La valutazione del giudice è presente, del resto, nello stesso procedimento previsto dall'art. 264 c.c., volto alla nomina del curatore speciale del figlio minore, laddove l'azione di contestazione dello status sia esercitata nel suo interesse.

È anche in questa sede, infatti, che il legislatore - sia pure con i limiti derivanti dalla natura camerale del procedimento - ha affidato al giudice specializzato il compito di valutare, ancor prima dell'instaurazione dell'azione, l'interesse del minore all'assunzione di tale iniziativa giudiziale.

Se, dunque, non è costituzionalmente ammissibile che l'esigenza di verità della filiazione si imponga in modo automatico sull'interesse del minore, va parimenti escluso che bilanciare quell'esigenza con tale interesse comporti l'automatica cancellazione dell'una in nome dell'altro.

Tale bilanciamento comporta, viceversa, un giudizio comparativo tra gli interessi sottesi all'accertamento della verità dello *status* e le conseguenze che da tale accertamento possano derivare sulla posizione giuridica del minore.

⁴ Corte cost., 18.12.2017, n. 272, in Giur. Cost., 2017, 2970, con nota di S. Niccolai, nonché in Foro It., 2018, I, c. 5, con nota di G. Casaburi.

Si è già visto come la regola di giudizio che il giudice è tenuto ad applicare in questi casi debba tenere conto di variabili molto più complesse della rigida alternativa vero o falso.

Tra queste, oltre alla durata del rapporto instauratosi col minore e, quindi, alla condizione identitaria già da esso acquisita, non possono non assumere oggi particolare rilevanza, da un lato, le modalità del concepimento e della gestazione e, dall'altro, la presenza di strumenti legali che consentano la costituzione di un legame giuridico col genitore contestato, quale è l'adozione in casi particolari,

A distanza di pochi anni dalla pronuncia del 2017, la Corte costituzionale è tornata ad occuparsi della disciplina dell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità.

Con la sentenza del 25.6.2020, n. 127⁵, la Corte costituzionale, infatti, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 c.c., sollevata dalla Corte d'appello di Torino, sezione per la famiglia, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui non esclude la legittimazione ad impugnare il riconoscimento in capo a colui che ha compiuto tale atto nella consapevolezza della sua non veridicità.

Il caso, esaminato dalla Consulta, è quello del riconoscimento cd. "per compiacenza", ossia effettuato dall'autore nella consapevolezza di non essere il padre biologico del riconosciuto.

La Corte costituzionale, pur dichiarando l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 263, comma 1, c.c., ribadisce, anche per questa azione di stato, la rilevanza della valutazione dell'«interesse del minore», che parrebbe divenire così il criterio ultimo attributivo della «qualità» di figlio.

Il Giudice delle leggi giunge a questa conclusione dopo aver sottolineato la differenza tra l'art. 263 c.c. e l'art. 9, comma 1 della l. 19.2.2004, n. 40 (*"Norme in materia di procreazione medicalmente assistita"*), secondo cui *"Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice"*.

L'impossibilità di estendere la *ratio* delle preclusioni di cui all'art. 9 della l. n. 40/2004 alla disciplina della filiazione naturale deriva dal fatto che il criterio di attribuzione dello *status* in tale pratica è "imposto", non è

⁵ La decisione è pubblicata in *Foro it.*, 2020, I, c. 3345; in *Fam. dir.*, 2020, 1001 ss., con nota di commento di M.N. Bugetti, *La legittimazione all'azione ex art. 263 c.c. dell'autore del riconoscimento in mala fede non è incostituzionale*.

"revocabile" con l'impugnazione del riconoscimento o l'azione di disconoscimento, non è condizionato ad alcuna valutazione di rispondenza dello stato all'interesse del minore (*tanto poté il consenso dato*).

La disciplina di cui all' 9, l. p.m.a., in definitiva, non consentirebbe di desumere da quelle preclusioni *«un principio generale in base al quale, ai fini dell'instaurazione del rapporto di filiazione, è sufficiente il solo elemento volontaristico o intenzionale, rappresentato dal consenso prestato alla procreazione, ovvero dall'adesione a un comune progetto genitoriale»* poiché *« la disciplina del rapporto di filiazione rimane tuttora strettamente connessa all'esistenza di un rapporto biologico tra il nato e i genitori»*.

5. Alcune questioni

Il giudizio di bilanciamento tra contrapposti interessi che vengono in gioco quando si applica l'art. 263 c.c. continuerà a dover essere operato pur dopo la riforma della filiazione?

Al quesito dovrebbe darsi risposta positiva.

È vero che, in base al nuovo dettato normativo, è preclusa l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ai soggetti legittimati diversi dal figlio, decorsi cinque anni dall'annotazione del riconoscimento.

Decorso questo periodo di tempo, l'interesse all'accertamento della verità biologica recede rispetto all'interesse al mantenimento dello *status filiationis*, che non può più essere messo in contestazione dagli altri soggetti legittimati, diversi dal figlio.

E, tuttavia, prima dello spirare del termine quinquennale previsto per la proposizione dell'azione, sono astrattamente configurabili, da un lato, l'interesse all'accertamento della verità biologica e l'interesse al mantenimento dello *status filiationis*.

Permane, quindi, uno spazio temporale – che è, poi, coincidente con quello previsto per la proponibilità dell'azione – nel quale il giudice potrà continuare a essere chiamato a compiere il giudizio di bilanciamento alla luce dei principi affermati da Corte cost. n. 272/2017.

Altra questione - che, finora, non pare sia stata affrontata dalla giurisprudenza – è se, proposta l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità da parte del figlio, il *favor veritatis* debba prevalere sempre e incondizionatamente o se, invece, anche in questo caso non debba essere bilanciato con eventuali altri interessi confliggenti, come, ad esempio, quello dei genitori al mantenimento dello *status filiationis*.

Si pensi, ad esempio, al caso di una coppia di anziani genitori, il cui figlio, ormai maggiorenne, decida di impugnare per difetto di veridicità il riconoscimento fatto dal padre diversi anni addietro.

In questo caso, l'interesse dei genitori alla conservazione dello *status filiationis* è meritevole di essere bilanciato con il *favor veritatis*?

Al quesito dovrebbe darsi risposta negativa se si muove dalla considerazione che, in base ai principi enucleabili da Corte cost. n. 272/2017, il giudizio di bilanciamento, ai fini dell'art. 263 c.c., va effettuato tra il *favor veritatis*, da un lato, e, dall'altro, l'interesse del minore al mantenimento dello *status filiationis*.

La Suprema Corte, nell'ordinanza in commento, richiama il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui l'equazione tra "*verità naturale*" e "*interesse del minore*" non è predicabile in termini assoluti, essendo, viceversa, necessario bilanciare la verità del concepimento con l'interesse concreto del figlio alla conservazione dello *status* acquisito⁶.

Ma allora qual è il valore del giudicato sullo *status* ottenuto all'esito di questo bilanciamento?⁷

Si può ancora sostenere che il giudicato sullo *status ex art. 263 c.c.* abbia efficacia preclusiva di un successivo riconoscimento o di un accertamento giudiziale della paternità?

La disciplina dell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità lascia aperta questa strada giacché mantiene, comunque, imprescrittibile, riguardo al figlio, l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (ciò che equivale a riconoscere la rilevanza assoluta della verità biologica *ex latere filii*).

Se – come è accaduto nel caso di specie – l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità viene respinta, perché si reputa più conforme al concreto interesse del minore mantenere lo *status* acquisito si deve ancora ritenere preclusa *erga omnes* una successiva iniziativa (nei termini ammessi dalla Riforma) volta ad ottenere l'accertamento di uno *status* differente? Vale la regola "*ne bis in idem*"? Potrebbe, ad esempio, il padre biologico (rimasto nell'ombra) impugnare il riconoscimento del padre «sociale»? E può il figlio – il cui concreto interesse è cambiato, rispetto al primo giudizio – agire senza limiti di tempo, per l'eliminazione dello *status* non veridico, consentendo così al padre biologico un successivo riconoscimento o aprendo la strada per un successivo accertamento giudiziale più coerente con la propria identità personale?

⁶ Cass. 21 febbraio 2020, n. 4791, in *Fam. e dir.*, 2020, 346 ss., con nota di F. Tommaseo, *Sulla tutela dell'interesse del figlio nei giudizi di stato: osservazioni a margine di un accertamento non veridico*; Cass. 3 aprile 2017, n. 8617; Cass. 15 febbraio 2017, n. 4020; Cass. 22 dicembre 2016, n. 26767, in *Corr. Giur.*, 2017, 450, con nota di V. Carbone, *Azione di disconoscimento di paternità: il favor veritatis prevale sul favor legitimitatis*.

⁷ A. Cecchini, *L'interesse del minore nell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 2021, 1, 217.